



Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie

RS 0.814.287.1; RU 2006 2049

Risoluzione LP.3(4) che modifica l'articolo 6 del Protocollo

Adottata il 30 ottobre 2009 in occasione della quarta Riunione delle Parti contraenti
Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 3 gennaio 2024
Applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2024

Traduzione

Allegato

Viene aggiunto il numero 1 prima della seguente frase: «Le Parti contraenti non autorizzano l'esportazione di rifiuti o altre materie verso altri Paesi affinché vengano scaricati o inceneriti in mare.»

Viene aggiunto un paragrafo 2 come segue:

«2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'esportazione dei flussi di biossido di carbonio da eliminare conformemente all'Allegato 1 può essere effettuata, a condizione che sia stato concluso un accordo tra i Paesi interessati. Tale accordo prevede:

- 2.1 la ripartizione delle responsabilità in materia di rilascio di permessi tra i Paesi che esportano i rifiuti e quelli che li ricevono, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo e del diritto internazionale applicabile; e
- 2.2 in caso di esportazione verso Parti non contraenti, disposizioni almeno equivalenti a quelle che figurano nel presente Protocollo, comprese quelle che vertono sul rilascio dei permessi e sulle relative condizioni volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell'Allegato 2, al fine di garantire che l'accordo non deroghi agli obblighi di protezione e preservazione dell'ambiente marino cui sottostanno le Parti contraenti in virtù del presente Protocollo.

La Parte contraente che conclude un tale accordo lo notifica all'Organizzazione.»

